

**Nota introduttiva e di approfondimento dell' "Avviso pubblico alla manifestazione di interesse per la Costituzione di un Registro delle organizzazioni di terzo settore per la formalizzazione di partnership" emanato dall'Ufficio Affari Generali del Consiglio Regionale.**

1. *Introduzione.*
2. *Elementi essenziali dell'Avviso.*

1. *Introduzione.*

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106/23 luglio 2015, sezione Appalti, è stato pubblicato l' "Avviso pubblico alla manifestazione di interesse per la Costituzione di un Registro delle organizzazioni di terzo settore per la formalizzazione di partnership". Il provvedimento ha natura attuativa, come nello stesso indicato, della Determinazione n. 68/10 luglio 2015 del Dirigente dell'ufficio Affari Generali della Segreteria Generale del Consiglio Regionale.

L'Avviso pubblico investe due tematiche particolarmente importanti e significative: l'associazionismo operante in ambito sociale e le iniziative rivolte a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

E' utile esaminare, in via preliminare rispetto alle specifiche disposizioni dell'Avviso, alcuni presupposti normativi ed istituzionali da cui il provvedimento in esame trae fondamento.

Sotto il primo profilo vengono in considerazione:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2011, recante: *“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”* e, in particolare, l'art. 2 che enuncia la definizione dei soggetti del terzo settore. E' utile, per l'indubbia importanza che assume ai fini del presente Avviso, riportare testualmente tale definizione: *“...si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro”*.

- la Legge n. 226/11 agosto 1991, *“Legge Quadro sul volontariato”*<sup>1</sup>;

- la Legge n. 383/7 dicembre 2000, recante *“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il testo integrale della Legge è consultabile al seguente indirizzo: [http://www.lavoro.gov.it/areasociale/agenziaterzosettore/documents/leqqe\\_266\\_91.pdf](http://www.lavoro.gov.it/areasociale/agenziaterzosettore/documents/leqqe_266_91.pdf).

<sup>2</sup> Il testo integrale della Legge è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.camera.it/parlam/leggi/00383l.htm>.

Sotto il secondo aspetto indicato, viene in considerazione l' *“Ufficio del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”*. Tale struttura, infatti, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico regionale per effetto di una specifica disposizione, l'articolo 31 della Legge Regionale n. 19/10.07.2006, *“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”*<sup>3</sup>, al fine *“di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio”*. Con successivo Regolamento della Giunta, n. 21/29.9.2009, sono stati precisati nel dettaglio *“Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”*<sup>4</sup>.

L'Avviso in esame, dunque, trova nelle realtà associative e nella struttura regionale appena indicate il proprio punto di partenza e compimento: il Garante infatti, al fine di realizzare le proprie attività istituzionali, potrà avvalersi, attraverso accordi di *partnership*, di quelle associazioni che, presentando determinati requisiti, formulino domanda di

---

<sup>3</sup> Il testo integrale della Legge Regionale è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.puglia.it/index.php?anno=xxxvii&page=burp&opz=getfile&file=1.htm&num=87>

<sup>4</sup> Il testo integrale del Regolamento Regionale è consultabile al seguente indirizzo: [http://www.regione.puglia.it/web/files/servizi\\_sociali/Reg\\_gar\\_res\\_lib\\_per..pdf](http://www.regione.puglia.it/web/files/servizi_sociali/Reg_gar_res_lib_per..pdf).

iscrizione in un Registro appositamente costituito e disciplinato dal provvedimento che ci occupa.

Esaurita l'illustrazione dei presupposti dell'Avviso, è ora possibile esaminare nel dettaglio le singole disposizioni che lo compongono.

## *2. Elementi essenziali dell'Avviso.*

L'Avviso pubblico in commento è costituito da 10 articoli, senza ulteriori suddivisioni in titoli o capi.

Il contenuto dell'articolo 1, che enuncia la finalità dell'Avviso, è strettamente consequenziale a quanto esaminato ed esposto nel paragrafo precedente: la norma prevede l'istituzione di un Registro Regionale di associazioni operanti in ambito sociale, culturale e civile al quale l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale possa attingere per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto le proprie attività istituzionali. Tali iniziative potranno quindi essere rivolte al miglioramento delle condizioni di vita di detenuti, di soggetti condannati e non astretti in istituto e, in generale, di tutte le tipologie di beneficiari dall'attività del Garante (quali, ad esempio, migranti limitati nella libertà, persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio).

L'art. 2 identifica i potenziali destinatari dell'Avviso e, anche sotto questo aspetto, occorre rifarsi alle disposizioni citate nel paragrafo primo del presente scritto: l'ambito soggettivo generale è infatti costituito dai soggetti del terzo settore (con l'espressa precisazione che sono ricompresi anche quelli operanti nel volontariato sociale) e, in particolare, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e organismi di cooperazione.

L'art. 3 dell'Avviso costituisce, a parere di chi scrive, il punto di snodo dell'intera disciplina in quanto enuncia i criteri sulla scorta dei quali le tipologie soggettive individuate nei precedenti articoli possono presentare domanda di iscrizione ed essere positivamente valutate dall'Ufficio del Garante.

Assume carattere dirimente, in proposito, l'esperienza pregressa nel settore in cui il soggetto è operante, declinata sia con riguardo alla associazione e risultante, in tal caso, dal *curriculum*, sia attraverso la presenza di figure professionali che abbiano avuto e sviluppato esperienze dirette nel settore di riferimento.

Quanto appena enunciato negli articoli 2 e 3 trova riscontro ed approfondimento nell'art. 6, norma che regola il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Il termine per la partecipazione alla selezione pubblica è fissato in trenta giorni ed il *dies a quo* è individuato nella pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.P., avvenuta il 23 luglio 2015.

La norma prescrive 5 elementi che l'istanza deve, a pena di inammissibilità, contenere.

I numeri da 1 a 3 sono connotati in senso formale e richiedono l'indicazione della denominazione, della sede, le generalità del legale rappresentante - che deve sottoscrivere l'istanza e presentare copia del suo documento di identità in corso di validità - gli estremi dello statuto e dell'atto costitutivo, da allegare all'istanza stessa.

Sul piano sostanziale, invece, vengono in considerazione i numeri 4 e 5 della disposizione.

Il numero 4, infatti, richiede di fornire il *curriculum vitae* associativo, di descrivere le attività svolte, le esperienze maturate, anche attraverso l'indicazione della rete istituzionale creata e del radicamento del soggetto nel territorio, di fornire qualifica professionale ed esperienziale dei volontari.

Il contenuto del numero 5, pur essendo elencato tra i requisiti a pena di inammissibilità, viene poi qualificato come “*eventuale*” ed attiene alla indicazione di associati o volontari che abbiano esperienza nel settore, da corredare con i relativi *curricula* formativi e professionali.

Il plico recante la domanda di partecipazione ed i contenuti appena indicati, dovrà essere trasmesso a mani, ovvero a mezzo di raccomandata a/r, al protocollo dell'ufficio del Garante con indicazione di mittente, oggetto e la specifica dicitura “*Iscrizione al Registro del Terzo Settore per la formalizzazione delle partnership*”.

Con consueta clausola di garanzia per l'Ente, si precisa che la presentazione dell'istanza comporta conoscenza, accettazione ed osservanza di tutte le prescrizioni dell'Avviso.

Gli articoli 2, 3 e 6 che, come esaminato, identificano i soggetti legittimati a proporre domanda, i requisiti necessari per l'iscrizione nell'apposito Registro e le modalità pratiche di presentazione dell'istanza, trovano logica conseguenza e completamento nella formulazione dell'art. 7, norma che enuncia i motivi di esclusione.

Tre di essi attengono ai presupposti di carattere formale e, segnatamente, la omessa presentazione del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del proponente, la mancata sottoscrizione della richiesta, la presentazione oltre il termine precisato dall'art. 6, ovverosia 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il quarto ed ultimo motivo di esclusione consegue alla insussistenza dei requisiti sostanziali che discendono, come illustrato in precedenza, dal combinato disposto degli articoli 3 e 6.

Le richieste pervenute sono quindi sottoposte, a mente dell'art. 8, a verifica da parte dell'Ufficio del Garante: le istanze che presentano i requisiti formali e sostanziali richiesti sono positivamente valutate e consentono l'iscrizione delle relative associazioni proponenti nel Registro.

Anticipando il contenuto di una successiva disposizione, viene in rilievo il comma secondo dell'art. 10 ai sensi del quale gli esiti dalla procedura in esame sono resi pubblici sul portale del Consiglio Regionale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nella sezione Avvisi.

L'art. 8 ultimo comma, al fine di evitare possibili dubbi ed incertezze interpretative, chiarisce la tipologia di effetti che conseguono all'iscrizione nel Registro: dall'inserimento nell'elenco non deriva un diritto, bensì la mera possibilità di essere chiamati dall'Ufficio del Garante a sottoscrivere accordi o convenzioni aventi ad oggetto specifiche attività; solo da queste intese, invece, scaturiscono precisi diritti e obblighi.

L'aspetto appena indicato trova diretta formulazione nel dettato dell'art. 5, norma rubricata "*Attività previste*". La disposizione stabilisce, infatti, che i soggetti iscritti, ovvero sia che coloro che hanno positivamente concluso l'*iter* fin qui tracciato, possono ricevere incarico, sulla base di apposite convenzioni, di svolgere attività ricomprese nelle finalità perseguite dall'Ufficio del Garante. Il rapporto di *partnership* potrebbe essere altresì attivato, secondo quanto indicato nel comma secondo, su iniziativa dell'associazione e, segnatamente, attraverso la presentazione di progetti mirati al reinserimento sociale, culturale e civile ed al recupero dei detenuti, dei soggetti condannati e non astretti in istituto di pena, dei migranti limitati nella libertà e di persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio. Tali progetti, infine, possono trovare attuazione anche

mediante forme di collaborazione con ulteriori soggetti, sia pubblici che privati.

Contenuto, articolazione e caratteristiche tecnico-amministrative del Registro istituito dall'articolo 1 emergono dal combinato disposto degli articoli 4 e 8, comma secondo e terzo, dell'Avviso.

L'atto amministrativo che approva il Registro è una Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Affari Generali della Segreteria Generale del Consiglio Regionale; il provvedimento dirigenziale è soggetto a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Registro è pubblico, chiunque ha facoltà di prenderne visione.

E' strutturato in 3 sezioni, distinte in ragione della tipologia soggettiva degli iscritti: la prima sezione riguarda le associazioni di volontariato, la seconda gli organismi operanti in ambito cooperativo - cooperative sociali, fondazioni, patronati – e la terza, in via residuale, raggruppa le altre tipologie di soggetti che non abbiano scopo di lucro.

Con riferimento a ciascun soggetto, l'art. 4 precisa gli elementi che è necessario siano indicati: denominazione, sede, data di iscrizione, recapiti e, requisito di particolare rilievo, le attività che il soggetto svolge.

La composizione del Registro è aggiornata periodicamente attraverso la pubblicazione di Avvisi annuali che consentono ai soggetti interessati di proporre le relative istanze di iscrizione.

Il presente Avviso, per effetto della prima selezione ivi prevista, determina l'*incipit* del Registro.

L'art. 9 concerne il trattamento dei dati contenuti nelle domande di iscrizione: la norma, infatti, individua il soggetto titolare e responsabile e precisa che il trattamento avverrà in conformità al D.Lgs. n. 196/2003, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", ovverosia esclusivamente per le finalità strettamente derivanti dalla manifestazione di interesse in esame. La disposizione, inoltre, richiama la facoltà dei soggetti interessati di avvalersi dei diritti previsti dalla Legge n. 241/90 e, in particolare, di esercitare l'accesso agli atti amministrativi.

L'art. 10, che chiude l'Avviso, individua il Responsabile del procedimento e fornisce il relativo recapito di posta elettronica al quale indirizzare, ove occorrono, richieste di informazioni e chiarimenti.

Avv. Giuseppe Del Prete